



# Comune di Segusino

Provincia di Treviso

All. sub. A)

## REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GEMELLAGGI.

*(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_)*

### Art. 1 – FINALITA'

È istituito nel Comune di Segusino il Comitato Gemellaggi che svolge compiti consultivi e di impulso, sulla base degli indirizzi fissati **dalla Giunta su proposta del Sindaco, al fine di:**

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dal Comune di Segusino con Enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio Comunale.
- Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed un'ampia sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.
- promuovere un approccio consapevole della coscienza globale fra i cittadini nella consapevolezza che solo azioni di avvicinamento e di interscambio potranno effettivamente consentire la costruzione di una vera unità interculturale, nel perseguimento della ricerca della pace e della fratellanza fra i popoli.

### ART. 2 – SEDE

Il Comitato ha sede presso il Comune di Segusino, sito in Corte Finadri 1, e si riunisce presso il Municipio o presso altri eventuali locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

### ART. 3 – FINANZIAMENTI

Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1 il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel Bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa. Il suddetto stanziamento, sarà versato al Comitato gemellaggi previa deliberazione della Giunta municipale.

Il Comitato, al fine di incrementare le proprie attività e risorse, potrà inoltre giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta in relazione ad attività promozionali.

### ART. 4 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CON I SOGGETTI TERZI

Il Comitato è la proiezione operativa delle linee deliberate **dalla Giunta Comunale, sulla base delle proposte del Sindaco, quale responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio**, ferma restando l'autonomia del Comitato nell'intraprendere singole azioni.

Il Comitato è organo di consultazione dell'Amministrazione comunale in caso di realizzazione di

gemellaggi e svolge compiti di supporto della stessa per ogni iniziativa di scambio o di qualsiasi altro genere, attuata nell'ambito dei rapporti di gemellaggio in atto.

#### ART. 5 – COMPOSIZIONE

Il Comitato è costituito con Delibera di Giunta Comunale ed è composto da un numero minimo di 7 e un numero massimo di 11 membri, tra cui:

- Sindaco o un suo delegato;
- Un conoscitore della lingua francese con funzione di interprete e facilitatore degli scambi culturali con il comune di Saint-Jory (FRA);
- Un conoscitore della lingua spagnola con funzione di interprete e facilitatore degli scambi culturali con il comune di Chipilo (MEX);
- Rappresentanti della comunità facenti parte di associazioni nell'ambito ricreativo, culturale, scolastico, sociale o di volontariato presenti sul territorio comunale;

Possono essere invitati a partecipare al Comitato, senza diritto di voto, altri cittadini, (rappresentanti delle categorie economiche, della scuola, delle istituzioni culturali e sportive, delle altre associazioni ed organismi giovanili) su espresso invito del Comitato stesso.

#### ART 6 - NOMINA DEI MEMBRI DEL COMITATO

I membri del Comitato vengono nominati direttamente dal Sindaco.

La richiesta di adesione al Comitato deve essere presentata entro 60 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, mediante apposita istanza, proposta ai cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Segusino o che vi operino stabilmente.

La composizione del Comitato dei Gemellaggi, come approvata in fase di istituzione con deliberazione di Giunta Comunale, potrà essere variata:

- a seguito delle nuove adesioni fino al raggiungimento del numero massimo;
- a seguito di sopravvenute cause di decadenza dei componenti.

#### ART.7 - GIUNTA ESECUTIVA

Il Comitato provvederà ad eleggere fra i suoi componenti una **Giunta esecutiva che avrà durata annuale** e sarà composta da:

- il Presidente,
- un Vicepresidente;
- un Segretario;
- un Tesoriere.

#### ART. 8 – COMPITI DEL COMITATO DI GEMELLAGGIO

Il Comitato istituito ai sensi dell'art. 5, ha lo specifico compito di:

- elaborare, organizzare e coordinare le iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività di gemellaggio in essere;
- raccogliere richieste, segnalazioni, proposte dirette a promuovere eventuali nuovi gemellaggi, vagliandone la consistenza e l'opportunità, avviando con la città prescelta o richiedente contatti preliminari informali;
- favorire in generale la sensibilizzazione della cittadinanza alla motivazione dei gemellaggi ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative rivolte in tal senso.

A tale proposito, il Comitato si riunirà in Assemblea Plenaria due volte all'anno in seduta

ordinaria: entro il 30 settembre per predisporre il programma relativo all'anno successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale ed entro il 31 marzo per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

Per qualsiasi variazione organizzativa al programma di attività che si rendesse necessaria nel corso dell'anno, il Comitato dovrà dare tempestiva comunicazione scritta al Sindaco e al Consiglio Comunale. Per tutte le iniziative (incontri, scambi, impegni) che coinvolgono i Comuni gemellati o quelli con i quali potrebbero instaurarsi i rapporti, il Comitato dovrà prevedere la presenza dell'Amministrazione Comunale.

Il Comitato, alla fine di ogni anno, trasmette al Sindaco e al Consiglio Comunale una relazione generale sulla propria attività.

#### ART. 9 – DECADENZA E SCIoglIMENTO

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza (più di 3 consecutive senza giustificato motivo);
- c) per la richiesta della totalità degli altri membri;
- d) per morte.

Il Comitato gemellaggi decade con lo scioglimento del Consiglio comunale che lo ha nominato, salvo eventuale conferma da parte del Consiglio Comunale neo eletto.

Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le proprie attività, in caso di scioglimento del Comitato stesso vengono trasferiti all'Amministrazione Comunale.

#### ART. 10 – CONVOCAZIONI

Il Comitato si riunisce validamente con la maggioranza dei componenti.

Le convocazioni del Comitato, con ordine del giorno, devono essere trasmesse, dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente anche attraverso idonei strumenti elettronici, almeno tre giorni prima della riunione. Per motivate ragioni d'urgenza esse possono però essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni sono prese dalla maggioranza dei presenti; nell'eventualità di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano almeno la metà più uno dei componenti.

Il Comitato si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti ed in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quarto dei componenti compreso il Presidente o il Vicepresidente.

Le convocazioni del Comitato, con l'ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione, fatti salvi i casi in cui vi siano particolari motivate ragioni di urgenza.

Le deliberazioni saranno valide a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

#### ART. 11 – SUPPORTO

Il Comitato, per attività di carattere amministrativo e gestionale, non risolvibili in autonomia, si avvale in particolare del supporto e della collaborazione del Servizio comunale competente in materia di gemellaggi.

#### ART. 12 - COMPOSIZIONE DELEGAZIONI

Il Comitato, di concerto con l'Amministrazione Comunale, stabilisce la composizione delle delegazioni in base alla tipologia ed al luogo dell'evento.

Possono far parte della delegazione, oltre che i componenti del comitato, su espresso invito gli amministratori comunali, i dipendenti comunali, i rappresentanti delle categorie economiche, della scuola, delle istituzioni culturali e sportive, delle altre associazioni ed organismi giovanili.

La partecipazione alla delegazione è a titolo gratuito.

Sono ammessi a far parte delle delegazioni ulteriori soggetti che ne facciano espressa richiesta; in questo caso le spese di partecipazione sono interamente a proprio carico.

#### ART. 13 - GRATUITÀ DELLE CARICHE

Le cariche di Presidente, di Vice-Presidente e di componente del Comitato dei Gemellaggi sono gratuite.

\* \* \* \* \*